



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

ALHP

ORDINANZA N° 30

DEL 18/006/2012

**OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione Pagamento, per sanzione relativa all'art.42 comma D.P.R. 327/80 in relazione alla legge 283/62 .
Illecito amministrativo rilevato dal Commissariato di P.S. di Piazza Armerina.**

IL SINDACO

Visto il verbale del 22/02/2012 con il quale il Commissariato di P.S. di Piazza Armerina (Sezione Polizia Amministrativa – Sociale e Immigrazione), ha accertato il 21.02.2012 in località Valguarnera, nell'esercizio pubblico di bar sala giochi , sito in via S.Elena n. 31-33, la violazione di cui all'art. 42 comma D.P.R. 327/80 in relazione alla legge 283/62 perché il signor De Francisci Sebastiano, quale addetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , nonché alla manipolazione di sostanze alimentari , non indossa adeguato abbigliamento igienico sanitario, sanzione amministrativa preista fino a € 774,00, pagamento con effetto liberatorio entro gg. 60 dalla notifica di € 258,00;

Preso atto che il verbale sopra citato è stato regolarmente contestato al trasgressore che all'obbligato in solido il 7 marzo 2012;

Considerato che dai scritti difensivi emerge che il signor De Francisci, quale trasgressore, dichiara di utilizzare sporadicamente il bar annesso alla sala giochi per la vendita di qualche bibita, e nella circostanza si trovava a sostituire la propria moglie titolare del pubblico esercizio;

Accertato che la responsabilità è da ascrivere a: **Manieri Maria Giuseppa**, nata a Valguarnera Caropepe l'8.03.1950 , ivi residente in via Vittorio Vento n. 31, quale titolare dell'esercizio pubblico, in quanto alla medesima nel corso del controllo, avvenuto il 21.02.2012, si accertava la violazione dell'art. 42 comma D.P.R. 327/80 in relazione alla legge 283/62 in quanto il sig. De Francisci Sebastiano addetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché alla manipolazione di sostanze alimentari, non indossa adeguato abbigliamento igienico sanitario;

Rilevata pertanto, la fondatezza e la regolarità della contestazione di cui al procedimento verbale ;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità della violazione , ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere;

Atteso che il ricorso del 2 aprile 2012 prot. n. 3789 presentato dagli interessati, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, può trovare parziale accoglimento per le motivazioni espresse negli scritti difensivi, motivazioni acclarate da persona presente nei locali;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, N. 571,

ORDINA

a Manieri Maria Giuseppa, nata a Valguarnera Caropepe l'8.03.1950 , ivi residente in via Vittorio Veneto n. 31 , il pagamento della somma di € 129,00 (Eurocentoventinove 00), quale sanzione per la violazione ascritta ;


INGIUNGE

Alla medesima di versare , entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto la somma complessiva di € 129,00 (Eurocentoventinove /00), mediante la seguente modalità:
pagamento diretto, da effettuare presso il concessionario del servizio riscossione tributi (oggi Montepaschi) e degli Istituti di credito con i dati, **Cod. 2EN-Cod. Tributo 741T- Causale Pa**
Nella causale dovrà essere indicato l'organo accertatore (Commissariato di P.S. di Piazza Armerina) , verbale di illecito amministrativo del 25/02/2011;

Trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente atto senza che sia intervenuto il pagamento della somma ingiunta , si procederà ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981;
Avverso il presente atto è ammessa opposizione avanti alla competente Autorità Giudiziaria , da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione , ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'opposizione non interrompe i termini.

Il Resp. del procedimento Esprime parere Favorevole al parziale accoglimento del ricorso

Francesco Villareale



IL SINDACO

Sebastiano Leanza

